

Dr. Francesco Cardaropoli
Revisore Unico dei Conti
cardaropoli.francesco@pec.it

Al Sindaco
Al Segretario
Al Responsabile del Servizio Finanziario
Comune di Magliano Vetere (SA)

Verbale n. 1 Data 06.02.2024	OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione in merito alla proposta di delibera di Giunta Comunale ad oggetto Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026
---	---

L'anno 2024 il giorno 06 del mese di febbraio, il sottoscritto dr. Francesco Cardaropoli, in qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di Magliano Vetere (SA), giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17.03.2022, ricevuta la mail in data 11.05.2023, ha preso visione della proposta di delibera di Giunta Comunale n. 17 _2024ad oggetto "*Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026*".

Vista la PROPOSTA delibera di Giunta Comunale ad oggetto avente ad oggetto "*Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026*" e relativi allegati, parti integranti e sostanziali del presente verbale:

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Premesso che

- ▶ l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- ▶ ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 17.03.2020, attuativo dell'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia determinato nel rispetto del comma 1 del medesimo articolo, a decorrere dal 20 aprile 2020, possono incrementare la spesa di personale per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Vista la richiesta di parere pervenuta sulla proposta di deliberazione in oggetto, ricevuta tramite mail del 06.02.2024, con la quale si propone l'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2024-2026;

Esaminata la proposta di Deliberazione della Giunta Comunale inerente la pianificazione dei fabbisogni di personale, effettuata sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, come integrato e modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017 e delle linee di indirizzo del Ministro della pubblica amministrazione del 8 maggio 2018;

Visti gli articoli 89, comma 5, e l'articolo 91, commi 1 e 2 del TEUL i quali impongono l'obbligo, da parte della giunta comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e,

relativamente alle assunzioni, sulla necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

Considerato che:

- > In base a quanto previsto dalle linee di indirizzo contenute nel decreto del 8 maggio 2018 del Ministro della PA, le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti sulla programmazione del personale non possono assumere nuovo personale, precisando successivamente che tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- > l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 183/2011, ha introdotto dal 01.01.2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Richiamata la vigente disciplina in materia di assunzioni per gli enti con popolazione inferiore a mille abitanti non soggetti al patto di stabilità, per i quali restano tutt'ora in vigore le disposizioni contenute nell'art. 1 comma 562 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 4-ter, comma 11, legge n. 44 del 2012, in base alle quali gli enti non sottoposti alle regole sul contenimento della spesa di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;

Visto l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito nella Legge n. 58/2019, che ha introdotto delle rilevanti modifiche alle capacità assunzionali, che si sostanzia principalmente nell'abrogazione del meccanismo del turn-over legato alle cessazioni di personale con autorizzazione per gli Enti locali di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, individuato con apposito decreto ministeriale, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

Preso atto che, in attuazione delle citate disposizioni:

- ⇒ nella G. U. n. 108 del 27 aprile 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17 marzo 2020, recante: "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni*", con il quale sono state definite le modalità operative per l'applicazione delle nuove regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019;
- ⇒ nella Gazzetta Ufficiale n. 226/2020 è stata pubblicata la Circolare esplicativa del 13.05.2020, annunciata dal D.M. 17 marzo 2020, recante le linee direttive sulla corretta applicazione della citata disciplina, secondo cui a partire dal 20.04.2020 il piano delle assunzioni deve essere effettuato nel rispetto delle nuove regole introdotte dal citato Decreto attuativo;

Visto l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dall'art. 11, comma 4-bis, del Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, ai sensi del quale a decorrere dall'anno 2011 le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 50 per cento ovvero del 100% (per i soli comuni in regola con i vincoli di finanza pubblica) della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Visto il bilancio di previsione 2023-2025 in corso di formazione;

Visti i pareri tecnici e contabili favorevoli dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

RILEVATO CHE

- in adempimento delle disposizioni sopra richiamate, il Comune di Magliano Vetere ha attivato l'iter di predisposizione del piano triennale del fabbisogno del personale in coerenza con le indicazioni contenute nel Decreto attuativo del 17 marzo 2020;
- per quanto attiene alla quantificazione della spesa di personale e delle entrate correnti, propedeutica alla determinazione delle capacità assunzionali, l'Ente ha tenuto conto della spesa del personale sostenuta nell'anno 2022 e delle entrate correnti rilevate dal rendiconto di gestione per l'anno 2022, quale media degli accertamenti di competenza riferiti al triennio 2020/2022, al netto del FCDE anno 2022, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 2 del Decreto Ministeriale 17.03.2020.

ACCERTATO

in riferimento al quadro normativo delineato dalla legislazione vigente in materia di assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, che:

- in base alle le nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali, effettuate nel rispetto della disciplina contenuta nel DPCM del 17.03.2020, l'Ente rientra tra gli enti che registrano un valore spesa personale / entrate correnti pari al 19,83% e, quindi, inferiore al "valore soglia più basso", come riportato nella Tabella n. 1 dell'art. 4 del DPCM 17.03.2020;
- In base ai dati rilevati con la determinazione degli spazi assunzionali, il Comune di Magliano Vetere per il quinquennio 2020/2024 dispone di un budget assunzionale pari ad € 107.357,72;
- Nel quinquennio 2020/2024, gli enti devono rispettare le percentuali di potenziale incremento di spesa assunzionale indicate nella Tabella 2, riportata nell'art. 5, che risultano distribuite in maniera variabile per fascia demografica, fermo restando la base di calcolo che rimane la spesa del personale registrata col rendiconto anno 2018 e, pertanto, l'Ente nell'anno 2024 può procedere alla definizione del piano dei fabbisogni considerando una capacità di spesa in misura pari al 34% della spesa sostenuta nell'anno 2018;

CONSIDERATO che

Per l'anno 2023, l'Ente ha previsto una programmazione dei fabbisogni di personale esclusivamente con rapporto di lavoro a tempo determinato, come di seguito si riporta:

1. n. 2 Operatori Esperti (ex D1) part time 18 ore - per le finalità connesse al PNRR da attuarsi solo dopo approvazione finanziamento Dipartimento Funzione Pubblica periodo fino al 2026;
2. n. 1 funzionario responsabile UTC – mediante utilizzo della disciplina contenuta nell'art. 23 del CCNL del 16.11.2022;
3. n. 1 Istruttore tecnico (ex C1) dell'Area degli Istruttori – part time 24 ore – mediante utilizzo graduatorie vigenti;
4. n. 1 Istruttore di vigilanza (ex C1) dell'Area degli Istruttori – part time al 33,33% pari a 12 ore settimanali – Utilizzo personale presso l'Unione dei Comuni per sostituzione dipendente;

RILEVATO che

- La sostenibilità finanziaria delle assunzioni programmate risulta assicurata dal fatto che viene rispettato il valore soglia determinato in un importo di € **327.539,86**, in base alle nuove regole introdotte dal D.M. del 17.03.2020, in quanto la spesa di personale prevista per le assunzioni programmate risultano quantificati in un importo inferiore agli spazi assunzionali determinati in € 107.357,73, comprensivi di oneri riflessi e IRAP a carico del datore di lavoro;

SEGNALATO che

- la spesa complessiva per il personale a seguito delle assunzioni programmate rientra nei limiti della spesa per il personale previsti a legislazione vigente e di quelli connessi alle facoltà assunzionali

determinate ai sensi del D.M. 17.03.2020, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica e trova idonea copertura nei capitoli di riferimento del bilancio di previsione;

- il piano occupazionale per rapporti di lavoro a tempo determinato per l'anno 2023 è stato definito in coerenza con gli spazi assunzionali determinati ai sensi dell'art. 4 del D.M. del 17.03.2020;

EVIDENZIATO che

- la spesa di personale sostenuta nell'anno 2009 per le assunzioni a tempo determinato risulta rideterminata in un importo € 33.874,70, comprensiva di oneri riflessi e IRAP;
- la spesa prevista per le assunzioni a tempo determinato, come riportate nell'Allegato "B", risulta determinata in un importo di € 19.367,02, che comprensiva degli oneri e IRAP viene rideterminata in un importo pari ad € 26.477,45, precisando che la spesa sostenuta per l'utilizzo del funzionario dell'Area Tecnica, dipendente di altre pubbliche amministrazioni, mediante il c.d. "scavalco condiviso" non rientra nella quantificazione della spesa da confrontare con quella sostenuta nell'anno 2009;
- la spesa prevista per l'anno 2024 per le assunzioni a tempo determinato rispetta i vincoli sul contenimento della spesa per il lavoro flessibile previsti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dall'art. 11, comma 4-bis, del Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014;

ESPRIME

- ▶ parere favorevole all'approvazione della programmazione del fabbisogno del personale a tempo determinato per l'anno 2024, come da proposta di delibera trasmessa a questo Organo, in quanto la spesa prevista garantisce il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Bracigliano, 06.02.2024

IL REVISORE UNICO
Dr. Francesco Cardaropoli